

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Determinazione Responsabile Servizio Sanità Pubblica 29/05/2009, n. 4693

“Integrazione alla *Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme* di cui alla propria determina n. 13871/2004”

IL RESPONSABILE

VISTA la L.R. 19/04 recante “Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria” e, in particolare, l’art. 10 che, al comma 13, demanda ad apposito atto della Direzione generale Sanità e Politiche sociali la disciplina delle modalità tecniche e delle procedure da osservarsi nel trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali, nonché la individuazione degli obblighi di comunicazione tra i soggetti interessati al trasporto e delle precauzioni igienico-sanitarie a tutela della salute pubblica e degli operatori;

RICHIAMATA la propria determinazione 13871/04 avente ad oggetto “Disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali”, adottata in attuazione della sopracitata previsione normativa al fine di garantire uniformità, semplificazione e adeguatezza di prescrizioni e procedure sul territorio regionale a tutela degli utenti e degli operatori funebri;

RILEVATO che sono stati richiesti chiarimenti interpretativi da parte di rappresentanze di operatori funebri e cittadini sulle conseguenze derivanti dalla – ormai molto frequente – esecuzione, nei reparti ospedalieri, del tanatogramma ai fini dell’accertamento di morte;

ATTESO infatti che il tanatogramma – elettrocardiogramma protratto per 20 minuti che dimostra la persistenza, in tale arco di tempo, dell’arresto cardiaco – comporta l’obbligo di applicare alla persona appena deceduta le procedure previste per il trasporto di cadavere, vale a dire l’immediata chiusura del feretro anche nell’ipotesi di trasferimento in altro luogo per lo svolgimento delle onoranze funebri, con ciò impedendo l’esposizione della persona defunta prima delle esequie;

RITENUTO dunque necessario intervenire nuovamente nella materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 19/04 integrando la disciplina di cui all’allegato – approvato con la citata propria determinazione 13871/04 – con la previsione del trasporto a feretro aperto del cadavere nell’ipotesi di effettuazione, per l’accertamento di morte, del tanatogramma e relativa definizione delle modalità con cui tale trasporto va eseguito;

RITENUTO pertanto di procedere alla approvazione della suddetta integrazione all’allegato sopra richiamato – al fine di consentire agli utenti di poter svolgere le onoranze funebri a tutela e rispetto della dignità e dei diritti dei medesimi – come di seguito specificato:

– è aggiunto il seguente ultimo capoverso al paragrafo “Il trasporto di cadavere”:

“Qualora l’accertamento di morte venga effettuato con l’esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze – abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km., e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07”;

DATO ATTO del parere allegato;

DETERMINA:

- 1) di approvare, per le motivazioni sopra specificate, l'ultimo capoverso del paragrafo "Il trasporto di cadavere" dell'allegato alla propria determinazione 13871/04, che qui si intende integralmente riportato, concernente la previsione delle modalità tecniche da osservarsi nel trasporto del cadavere cui sia stato effettuato il tanatogramma;
- 2) di confermare detto allegato in ogni sua altra parte;
- 3) di dare atto che a seguito dell'integrazione di cui al precedente punto 1) la disciplina delle modalità tecniche e delle procedure per il trasporto delle salme, dei cadaveri e dei resti mortali è quella risultante dall'allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale dello stesso;
- 4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Il Responsabile del Servizio
PIERLUIGI MACINI

ALLEGATO 1

Il trasporto di salma

Ai sensi della L.r. n. 19/2004 per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.

Il comma 1 dell'art. 10 prevede che, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o presso le apposite strutture adibite al commiato.

Emerge pertanto una sostanziale novità rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente che subordinava la possibilità di spostamento della salma alla sola casistica della inidoneità dell'alloggio affinché vi si svolgesse la prescritta osservazione. Pertanto era sempre necessaria una certificazione rilasciata dal medico del dipartimento di Sanità pubblica che attestasse la inidoneità dell'abitazione.

Con la nuova normativa regionale il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, nel caso in cui i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro luogo, un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

Il medico intervenuto in occasione del decesso può eventualmente rivolgersi anche telefonicamente, per chiarire eventuali dubbi o per avere ulteriori informazioni circa gli adempimenti conseguenti al decesso che gli competono, al Servizio di Medicina legale della Azienda sanitaria, al quale sono attribuite per effetto dell'art. 8 della L.r. 19/2004 le funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione delle attività di medicina necroscopica.

La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Emilia-Romagna. Al fine di facilitare e uniformare tale procedura si fornisce di seguito il modello di certificazione da utilizzare.

Questa nuova disposizione, tra l'altro, viene incontro alle esigenze delle famiglie di coloro che decidono di affrontare la morte nella propria abitazione e favorisce l'umanizzazione della morte stessa, riducendo il numero delle figure mediche che intervengono immediatamente dopo il decesso e rendendo possibile il trasporto della salma su semplice richiesta dei familiari, anche per motivazioni di ordine psicologico o di opportunità, indipendentemente dalle condizioni strutturali dell'alloggio.

L'addetto al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente (obitorio o servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate, o apposite strutture adibite al commiato) e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso e al servizio di Medicina legale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio (quella che opera sul territo-

rio ove è ubicato il Comune in cui è avvenuto il decesso). La trasmissione al Servizio di Medicina Legale delle Aziende sanitarie è motivata dal ruolo dei medesimi, cui la legge attribuisce compiti di supervisione e di coordinamento su tutta l'attività di Medicina necroscopica al fine di garantirne correttezza e rigore.

Il responsabile della struttura ricevente o suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'addetto al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o altra via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo.

La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnata al Comune in cui è avvenuto il decesso.

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.r. 19/04 la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Comune in cui ha sede legale la medesima, secondo le modalità ed i requisiti che la Giunta regionale deve individuare con apposito atto (art. 13 L.R. 19/04). Fino alla adozione di tale atto, il trasporto deve essere effettuato da imprese autorizzate secondo la normativa attualmente in vigore.

La salma può essere trasferita presso:

1. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
3. strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2, della L.r. 19/04, ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione, secondo le modalità previste dalla legge, e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.

Il trasporto di resti mortali

Per il trasporto di resti mortali che non presentino parti molli si deve utilizzare un contenitore in materiale combustibile e biodegradabile, chiuso, di spessore e portata sufficiente in relazione al peso trasportato, riportante all'esterno nome, cognome, data di morte del defunto.

Per il trasporto fuori del cimitero di resti mortali con parti molli o comunque in condizioni da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienicosanitarie, il contenitore di cui al precedente comma viene racchiuso in una cassa di materiale facilmente lavabile e sanificabile, quale metallo, vetroresina o similari a chiusura ermetica. Detta cassa deve essere tolta prima della successiva operazione cimiteriale, sia questa la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

Il trasporto di cadavere

Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi di legge, la salma è definita "cadavere".

Al fine di ridurre gli adempimenti richiesti la L.r. 19/2004 prevede che i Comuni autorizzino, ove possibile, con un unico provvedimento il trasporto di cadavere, prevedendone tutti i trasferimenti (ad es. dalla abitazione ove è avvenuto il decesso al luogo di onoranze, al cimitero).

L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 285/90 tale comunicazione va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze.

Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato (in termini numerici e per conoscenza delle modalità regolamentari) e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:

- a. la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b. l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- c. le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

A conclusione delle verifiche sopradette lo stesso addetto al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione. Al fine di facilitare tale procedura si fornisce di seguito un modello di attestazione.

Poiché la attività sopra descritta viene attribuita dalla L.r. 19/2004 direttamente alle imprese che effettuano l'attività funebre (e che saranno dotate di specifica autorizzazione del Comune, come previsto dall'art. 13 nei tempi determinati dall'articolo stesso), non occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte le imprese dovranno dotarsi degli strumenti (timbro e ceralacca, modulistica) necessari.

Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre, ai sensi dell'art. 13 della L.r. 19/2004, e il numero identificativo dell'autorizzazione.

In Emilia Romagna le autorizzazioni al trasporto funebre internazionale (rilascio passaporto mortuario e autorizzazione all'estradiizione nei casi dei Paesi diversi da quelli aderenti all'Accordo di Berlino) competono al Comune di decesso.

La certificazione di corretto confezionamento di cui all'articolo 29 comma 1 lettera b) del DPR 285/90 è sostituita a tutti gli effetti dalla attestazione di garanzia sottoscritta dall'addetto al trasporto, comprovante l'idoneità del feretro in funzione del trasporto. Negli altri casi resta la normativa nazionale vigente.

Qualora l'accertamento di morte venga effettuato con l'esecuzione del tanatogramma, il cadavere può essere trasportato, previa autorizzazione del Comune, verso il luogo prescelto per le onoranze – abitazione privata, struttura per il commiato, camera mortuaria – per essere ivi esposto, purché tale trasporto venga effettuato con contenitore impermeabile non sigillato per una distanza non superiore ai 300 km, e sia portato a termine entro le 24 ore dal decesso.

ATTESTATO MEDICO PER IL TRASPORTO DI SALMA

(Art. 10, comma 2 L.R. 19/2004)

di _____, nato/a il __/__/____ a _____ (____)
(generalità del defunto)

deceduto/a il __/__/____ alle ore _____

Io sottoscritto _____ medico _____
(medico curante, continuità assistenziale, emergenza territoriale o altro)

CERTIFICO

di essere intervenuto, alle ore _____ del giorno __/__/____ in _____

Via _____ n. _____;

di aver posto diagnosi di morte e che dalla visita effettuata NON ravviso ipotesi di reato. Il trasporto della salma, se effettuato nei modi previsti dalla L.R. 19/2004, può svolgersi senza pregiudizio per la salute pubblica.

La salma verrà trasportata, come da richiesta dei familiari, presso la seguente struttura:

Rilasciato __/__/____ alle ore _____.

Timbro e Firma

Nota

Ai sensi dell'art. 10, comma 4, della L.R. 19/04 la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Inoltre il trasporto dovrà essere effettuato da impresa in possesso di apposita autorizzazione (art. 13 L.R. 19/04), con mezzi adeguati e nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti.

La salma può essere trasferita presso:

- 1. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;*
- 2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;*
- 3. strutture per il commiato di cui all'art. 14, comma 2, della L.R. 19/04;*

ove deve essere portato a termine il prescritto periodo di osservazione secondo le modalità previste dalla legge e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.

ATTESTATO DI GARANZIA PER IL TRASPORTO DI CADAVERE

Il sottoscritto _____
in qualità di addetto al trasporto funebre della impresa _____,
incaricata dagli aventi titolo del trasporto di: _____,
nato/a il ____/____/____ a _____ Prov. _____ Paese _____
deceduto il ____/____/____ a _____ Prov. _____,
da effettuarsi nei modi e nei tempi consentiti secondo le norme regionali e statali vigenti, in veste di incaricato di
pubblico servizio,

ATTESTA

1) **di aver identificato** il defunto attraverso:

☐ Carta Identità N. _____ rilasciata dal Comune di _____ il ____/____/____

☐ o nella seguente forma: _____

e che l'identità del cadavere corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e alla inumazione, tumulazione o cremazione;

2) **che il feretro utilizzato è rispondente** per modalità costruttive e allestimento a quanto previsto dalla normativa vigente, in relazione alla immediata destinazione;

3) **che la partenza avviene**, alle ore ____ del giorno ____/____/____ in _____

Via _____ n. __, per la seguente destinazione:

☐ cimitero di _____ sito nel Comune di _____

☐ crematorio di _____ sito nel Comune di _____

☐ _____ sito _____

e che il trasporto avviene in base alla seguente documentazione accompagnatrice:

☐ autorizzazione alla inumazione

☐ autorizzazione al trasporto

☐ autorizzazione alla tumulazione

☐ autorizzazione alla cremazione

4) **con l'utilizzo di auto funebre**, rispondente ai requisiti di legge, targato _____

Firma

ALLEGATO 2

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

Giunta Regionale

Pierluigi Macini, Responsabile del SERVIZIO SANITÀ PUBBLICA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2009/5226.

Data 27/05/2009

In fede

PIERLUIGI MACINI